**Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare che si sottopone all’approvazione dell’Assemblea Capitolina**

OGGETTO: Annullamento in autotutela della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di realizzazione del nuovo Stadio a Tor di Valle, di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.32 del 14/06/2017.

PREMESSO CHE

in data 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2013, n.147 che, all’art.1, commi 304 e 305, disciplina le procedure per favorire l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi, semplificando le procedure amministrative, disposizioni in parte modificate e integrate dall’art. 62 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

il comma 305 della sopra richiamata legge n.147/2013 recita che “gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate”;

il 26 maggio 2014 è stato firmato un accordo con la A.S. ROMA SPV LLC, a seguito del quale EURNOVA srl, ai sensi dell’art 1, comma 304, della legge 147/2013, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos SpA e di KPMG ADVISORY SpA, ha redatto lo Studio di Fattibilità del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, acquisito da Roma Capitale, con valore di progetto preliminare, il 29 maggio 2014 con protocollo 82424;

l’Assemblea Capitolina ha approvato la deliberazione n.132 del 22/12/2014 avente ad oggetto “"Stadio della Roma a Tor di Valle - Studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, comma 304, lett. a.”;

il 30 maggio 2016 la società EURNOVA srl ha depositato presso l’Amministrazione Capitolina e presso la Regione Lazio il progetto definitivo del nuovo Stadio di Tor di Valle;

la Regione Lazio, con nota prot. 0457094 del 12/09/2016, ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art 1, comma 304, della legge 147/2013 e dell’art 14-ter della legge 241/1990 convocando la prima riunione per il 3/11/2016;

con Determina del Direttore Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità n. G 04342 del 05/04/2017 la Regione Lazio ha concluso la suddetta Conferenza dei Servizi con esito negativo;

con le conclusioni assunte dalla Conferenza dei Servizi di cui sopra deve pertanto considerarsi concluso, con esito negativo, il procedimento autorizzativo nell’ambito del quale l’Assemblea capitolina, con deliberazione n.132 del 22/12/2014, ha dichiarato l’interesse pubblico del progetto presentato da EURNOVA SrL in data 29/05/2014;

in data 30 marzo 2017 la Giunta Capitolina con deliberazione n. 48 ha deliberato: ”l’interesse alla realizzazione dell’intervento urbanistico denominato progetto Nuovo Stadio della Roma, sulla base di una proposta progettuale purché sia adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati in premessa, conferendo mandato al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di porre in essere nel termine di 90 giorni ogni attività volta alla revisione della determinazione del pubblico interesse dichiarato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 132/2014, ai sensi, art. 1, comma 304, della legge n. 147/2013”;

con prot n. QI 92494 del 23/05/2017 il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha acquisito il nuovo progetto presentato da EURNOVA SRL, modificato per recepire ed adeguare il vecchio progetto secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina n 48 del 30/03/2017 e nella successiva Memoria di Giunta del 12/05/17, progetto che prevede un’area di intervento di superficie complessiva pari a 890.808 mq, la cui proprietà è suddivisa in 544.453 mq di competenza di EURNOVA SRL e in 346.355 mq di altri proprietari assoggettabili ad esproprio;

l’Assemblea Capitolina ha successivamente approvato la deliberazione n. 32 del 14/06/2017 avente ad oggetto “Nuovo Stadio in località Tor di Valle, ai sensi art. 1, comma 304 della legge n. 147/2013. Conferma della dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di realizzazione del nuovo Stadio a Tor di Valle di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2017”;

la Regione Lazio ha indetto, con nota prot. 0461572 del 15-09-2017, una nuova Conferenza di servizi per la valutazione del progetto adeguato, i cui lavori sono terminati il 5 dicembre 2017. L’esito positivo della Conferenza di servizi è stato determinato con provvedimento del 22 dicembre 2017, trasmesso alle Amministrazioni ed al proponente il 2 gennaio 2018;

CONSIDERATO CHE

il provvedimento di conclusione della sopracitata Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Lazio e conclusa il 5 dicembre 2017, n. G18433 del 22/12/2017, al punto 6 recita quanto segue: (…) “*Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile*”;

il provvedimento è stato invece pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale per le osservazioni in data 12 aprile 2018, senza che la variante fosse stata prima adottata e, successivamente alla fase di pubblicazione, con le relative osservazioni e controdeduzioni, approvata dall’Assemblea Capitolina;

gli elaborati approvati in Conferenza di Servizi, che non contengono gli adeguamenti alle prescrizioni e condizioni poste dai soggetti intervenuti alla Conferenza stessa, avrebbero dovuto pertanto essere verificati e valutati in sede di approvazione dall’Assemblea Capitolina, passaggio procedurale ineludibile ai sensi dell’art.62, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

il mancato passaggio in Assemblea capitolina assume ulteriore rilievo in relazione all’introduzione dell’art.65-bis nelle Norme tecniche di Attuazione del PRG, in quanto si prevede una nuova centralità urbana di notevole rilevanza urbanistica, la “centralità stadio di Tor di Valle”, non prevista tra le “centralità da pianificare” di cui all’art.65, comma 5, delle NTA del PRG e tra le “centralità a pianificazione definita” di cui all’ art.65 comma 4 delle NTA del PRG;

l’iter di approvazione dei progetti degli stadi di cui alla citata legge 27 dicembre 2013, n.147, introduce semplificazioni procedurali esclusivamente qualora sussista un accordo fra il soggetto promotore ed un’associazione o società sportiva utilizzatrice in via prevalente, mentre nel caso di specie il soggetto A.S. ROMA S.P.V. L.L.C. che ha sottoscritto l’accordo con EURNOVA SrL non ha ad oggetto sociale l’esercizio dell’attività sportiva, ma la cartolarizzazione del credito, laddove la sigla S.P.V. ha come significato Special Purpose Vehicle, ovvero società veicolo;

l’area interessata dal progetto “Stadio a Tor di Valle”, all’atto dell’approvazione in Conferenza dei Servizi, è classificata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 quale strumento sovraordinato al PRG, come area R3 e, in parte, R4 (tav.78), la cui disciplina attuativa non consente l’edificazione attorno all’impianto sportivo di manufatti che possano costituire ostacolo al libero deflusso delle acque, quali centri commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e tutta la serie di ulteriori manufatti edilizi previsti nel progetto in esame, dovendo eventuali modifiche del PAI, con declassamento e deperimetrazione dell’area, precedere, con procedimento distinto ed autonomo, l’eventuale variazione del PRG;

negli atti istruttori condotti dall’Amministrazione e rivolti a valutare la rispondenza al pubblico interesse del proposto progetto dello Stadio a Tor di Valle non risulta effettuata adeguata valutazione preventiva in ordine all’indirizzo prioritario che l’art.1, comma 305, della legge n.147/2013 pone alla discrezionalità amministrativa dell’ente valutante, con particolare riferimento alla localizzazione dell’impianto in aree già edificate, laddove è evidente che costituisce un sostanziale difetto di motivazione la carenza di valutazione degli effetti potenzialmente indotti sul quadrante urbano dalla scelta di un’area priva di dotazioni infrastrutturali adeguate;

in particolare la verifica degli aspetti trasportistici del progetto in questione, effettuata anche attraverso l’incarico conferito al Politecnico di Torino con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti n.753 del 21/09/2018, con specifico riguardo alla congruenza fra l’offerta di trasporto e la domanda stimata sia in termini di traffico prevedibile che di qualità del servizio, ha evidenziato la permanenza di numerose criticità in grado di interferire significativamente sull’intero quadrante urbano, con riferimento particolare ai rischi di grave congestione per il Grande Raccordo Anulare, la A91, la via Cristoforo Colombo, la via Laurentina e viale Guglielmo Marconi, ed all’insufficiente capacità operativa del trasporto su ferro, in misura tale da configurare la decadenza del pubblico interesse in presenza di oneri di adeguamento che ricadrebbero sull’amministrazione pubblica;

il calcolo dell’equilibrio economico-finanziario del progetto presentato dal proponente, privo dei computi metrici estimativi e con una sommaria progettazione delle opere pubbliche proposte, è avvenuto in assenza della necessaria verifica approfondita sul progetto definitivo da effettuarsi a cura dell’Amministrazione capitolina e con parametri che configurano un computo del carico di SUL premiale concessa inficiato da parametri non adeguati rispetto ai reali valori di mercato, con conseguente imputazione all’Amministrazione di oneri impropri e di errata definizione dei carichi urbanistici, con riferimento anche alla compensazione di oneri per espropri e per opere di urbanizzazione primaria invece afferenti al proponente;

il dispositivo della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.32 del 14/06/2017 recita testualmente che “*devono essere realizzate dal soggetto proponente Eurnova Srl le seguenti opere di interesse generale il cui valore economico è stimato, nei documenti di adeguamento della proposta progettuale, prot. QI 92494 del 25 maggio 2017 descritta in premessa, in euro 80,60 milioni*”. Tale disposizione configura una illegittima deroga alla normativa comunitaria e nazionale che impone la procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione, in quanto la previsione di opere pubbliche finanziate da un corrispettivo costituito dall’attribuzione di volumetria edificabile aggiuntiva non incide sulla loro riconducibilità nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

in data 6/02/2019 è stata formalizzata la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Roma a conclusione dell’indagine preliminare sullo Stadio di Tor di Valle, a seguito di Ordinanza di applicazione di misure cautelari del Tribunale di Roma in data 11 giugno 2018, indagine che ha fatto emergere fatti di notevole rilievo concernenti anche il procedimento amministrativo di approvazione del progetto in questione, con il coinvolgimento non solo del soggetto proponente, ma anche di funzionari ed amministratori di Roma Capitale e di aziende partecipate, nonché di altre Amministrazioni a vario titolo aventi causa nel procedimento di approvazione dell’opera;

il coinvolgimento di funzionari ed amministratori che ricoprivano a vario titolo incarichi di responsabilità anche nel procedimento amministrativo in questione richiede comunque una accorta valutazione di tutti gli aspetti autorizzativi ad oggi intervenuti, valutazione che comunque non potrà prescindere dai provvedimenti che la magistratura, nella propria autonomia, intenderà assumere;

in considerazione di quanto sopra esposto, oltre ai vizi di legittimità elencati, non sussistono ad oggi gli elementi di fatto che consentano di dichiarare il pubblico interesse del progetto dello stadio di Tor di Valle presentato da EURNOVA SrL il 23/05/2017, elementi indispensabili per valutare la corretta applicazione della procedura di approvazione dei nuovi impianti di cui alla citata legge n.147/2013, tenuto conto che l’insieme degli interventi proposti non solo non presenta ricadute infrastrutturali e di servizio favorevoli per la città, ma configura la necessità di rilevanti oneri a carico della pubblica amministrazione per consentirne la funzionalità, investimenti pubblici che determinerebbero un plusvalore ad esclusivo vantaggio degli asset immobiliari di proprietà del proponente;

per quanto concerne il termine per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela di cui all’art. 1-novies della legge 7 agosto 1990, n.241, la deliberazione dell’Assemblea capitolina n.32 del 14/06/2017 non costituisce provvedimento autorizzativo del progetto in questione, in quanto l’unico titolo in tal senso intervenuto nel procedimento in corso è costituito dalla Conferenza dei Servizi decisoria chiusasi, con esito favorevole, il 5 dicembre 2017;

Visto

- la legge 7 agosto 1990, n.241;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

richiamate integralmente le motivazioni esposte in premessa e rilevati vizi formali e sostanziali nel provvedimento richiamato;

DELIBERA

- di esercitare il potere di autotutela di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, annullando la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.32 del 14/06/2017 concernente la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di realizzazione del nuovo Stadio a Tor di Valle;

- di dare mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di esperire, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, d’intesa con l’A.S. Roma, le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate a valutare una diversa localizzazione del nuovo Stadio, con particolare riferimento all’attuazione dell’indirizzo di cui all’art.1, comma 305, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in merito alla realizzazione prioritaria in aree già parzialmente edificate e con una preesistente dotazione infrastrutturale di base.

Capogruppo del Misto Capogruppo Sinistra X Roma

Cristina Grancio Stefano Fassina